AUMENTO TEMPORANEO DELL'ORGANICO DEI MAGISTRATI MILITARI DI GRADO 4°

Art. 1

Per la durata dell'attuale stato di guerra i posti di grado 4° nel ruolo dei magistrati militari sono cinque, di cui tre per le funzioni di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore e due per quelle di consigliere relatore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, il grado di consigliere relatore aggiunto e' abolito.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado 4°
Estremi	Legge 14 dicembre 1942, n. 1538
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-temporaneo-dell-organico-dei-magistrati-militari-di-grado-4/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it